

QUESITI

FRANCESCO ALVINO

**Formante indiziario e intercettazioni nel prisma
dei mezzi di ricerca della prova:
lo *standard* probatorio e il rilievo delle cause di
inutilizzabilità
nella valutazione della gravità
indiziaria**

Lo scritto affronta il tema dei presupposti probatori giustificativi - nel concorrere dell'utilità investigativa - del ricorso alle operazioni di intercettazione, in una duplice prospettiva: da un lato, con riguardo all'eventuale rilievo - ed ai limiti di operatività - delle cause di inutilizzabilità da cui siano affetti gli atti posti a fondamento del provvedimento autorizzativo delle operazioni, dall'altro con riguardo allo *standard* probatorio compendiato nella formula "*gravità indiziaria*" di cui discorre l'art. 267 c.p.p., giungendo, quanto al primo aspetto, alla conclusione di una tendenziale irrilevanza delle cause di inutilizzabilità non aggravata, sia pure con talune eccezioni legate alle informazioni coperte da segreto, e, quanto al secondo aspetto, alla conclusione della inesportabilità alla materia captativa dei canoni di valutazione della prova espressi dall'art. 192, commi 2, 3 e 4, c.p.p., in tema di prova *stricto sensu* indiziaria e di chiamata in correità.

Circumstantial evidence and wiretapping in the area of the means of proofs research: minimum reflections about probatory standard and the relevance of causes of unusability in the severity assessment of circumstantial evidence ex art. 267 c.p.p.

The paper deals with the issue of evidence presuppositions- in concurring with the investigative utility - justificatory of the use of interception operations, in a twofold perspective: on the one hand, with regard to the possible relief - and the operational limits - of the causes of unusability, which the acts constituting the basis of the provision authorizing the operations are affected by, on the other, with regard to the standard of evidence summarized in the formula "circumstantial gravity" referred to in art. 267 cpp, arriving, as regards the first aspect, at the conclusion of a tendential irrelevance of the causes of non-aggravated unusability, albeit with some exceptions related to information covered by secrecy, and, as for the second aspect, at the conclusion to inexportability to this matter of criterion of circumstantial evidence evaluation expressed by art. 192, paragraphs II, III and IV, c.p.p., on the subject of evidence stricto sensu circumstantial and call in correità.

SOMMARIO: 1. Le intercettazioni nel sottosistema dei mezzi di ricerca della prova. - 2. La provvista indiziaria spendibile ai fini dell'illustrazione della gravità indiziaria: le inutilizzabilità. - 3. Le inutilizzabilità "aggravate". - 4. (segue) L'osservatorio giurisprudenziale. - 5. (segue) Il rilievo delle cause di inutilizzabilità "comuni". - 6. Intercettazioni e fonti confidenziali: profili di interazione. - 7. Lo standard probatorio.

1. *Le intercettazioni nel sottosistema dei mezzi di ricerca della prova.* La bipartizione mezzi di prova/mezzi di ricerca della prova riflette le peculiari caratterizzazioni funzionali dei due formanti probatori: invero, i primi¹ si prestano ad offrire al giudice «risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione», laddove i mezzi di ricerca della prova, non costituendo di per sé fonte di convincimento, «rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria»².

Il tratto distintivo dei mezzi di ricerca della prova espressamente tipizzati dal legislatore – ispezioni, perquisizioni, sequestri ed intercettazioni di conversazioni o comunicazioni anche informatiche o telematiche – attiene all’attitudine intrusiva ed apprensiva, che, nel denunciare la natura esplorativa, vale a differenziarli dai comuni mezzi di prova; a tali connotazioni consegue, quale ulteriore tratto peculiare dei primi, l’idoneità del mezzo di ricerca della prova a porsi quale mezzo di diretta produzione dell’informazione spendibile in sede procedurale, laddove i tradizionali mezzi di prova si atteggiano a mezzi di riproduzione dell’informazione spendibile nel procedimento, tratto, che, come si dirà, ne distingue anche le rispettive affidabilità.

L’intrusività dei mezzi di ricerca della prova attiene – anche in termini alternativi – alla capacità di ingerenza dell’atto, che, di norma, viola spazi altrimenti riservati, e, d’altro lato, all’intrinseco *habitus* dissimulatorio del mezzo inventivo, che, una volta disposto, è eseguito a sorpresa – o anche occultamente³ –, in modo da assicurare il conseguimento di un risultato conoscitivo di maggiore affidabilità e genuinità, siccome non influenzato dai contegni *lato sensu* opportunistici che possono seguire al preavviso dell’esecuzione dell’atto⁴. All’intrusività, quale tratto macrocaratteristico dei mezzi di ricerca della prova, fa capo

¹ Nella sistematica del codice, come noto, tra i mezzi di prova espressamente disciplinati, accanto alle prove *lato sensu* dichiarative, figurano anche gli esperimenti giudiziari, le perizie e i documenti.

² In questi termini, la *Relazione al prog. prel. c.p.p.*, in *Gazz. Uff., Serie Gen.*, 24 ottobre 1988, n. 250, *Suppl. Ord.* n. 93.

³ In tema, cfr. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 827, a giudizio del quale ispezioni e perquisizioni sono «mezzi scopertamente diretti alla ricerca della prova; non è tale l’intercettazione: l’intrusione risulta inavvertita da chi la subisce o, almeno, vuol esserlo», quanto all’intrusività delle intercettazioni, cfr., tra gli altri, BARGI, *Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni*, in *Dig. Pen., Agg.*, Milano, 2005, 790.

⁴ Invero, anche in tema di ispezioni, atto di norma garantito, l’art. 364 c.p.p. prevede che il pubblico ministero possa ometterne il preavviso, allorché vi sia il fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri

anche l'ulteriore connotato, rappresentato dalla coercibilità dell'atto, che vale a differenziare ispezioni, perquisizioni e sequestri rispetto alle figure, apparentemente affini, variamente denominate nella tassonomia codicistica e nella pratica inquirente – decreti di esibizione, di acquisizione, ecc. – che, non dissimilmente dall'ufficio testimoniale, fondano la propria autoritatività sul generico dovere di collaborazione processuale gravante sui destinatari dell'ordine⁵, e la cui fruttuosità, dirigendosi l'ordine ad operatori di norma estranei alla fattispecie criminale oggetto di investigazione – amministrazioni sanitarie, istituti di credito, operatori telefonici, ecc. –, non dipende, generalmente, dalla circostanza che l'atto sia eseguito a sorpresa, né del resto implicano l'ablazione di alcuna *res* – finalizzandosi l'atto alla condivisione di dati informativi, spesso immateriali, che generalmente continuano a permanere nella co-disponibilità dei depositari “primari” dei dati –.

L'apprensività dei mezzi di ricerca della prova attiene, invece, alla obiettiva idoneità dello strumento a veicolare coattivamente al procedimento dati esterni al procedimento stesso, anche se non necessariamente preesistenti, colti e documentati nella loro materiale attualità fenomenica.

I tratti distintivi dei mezzi esplorativi ne condizionano, del resto, anche l'affidabilità probatoria, in quanto consegnano al procedimento dati fenomenici direttamente estratti dai pertinenti contesti, in assenza di mediazioni critico-valutative.

Le connotazioni invasive dei mezzi di ricerca della prova giustificano le speciali cautele che li circondano e che si esprimono, per quanto rileva in questa sede, nella preesistenza di una *notitia criminis*⁶ e non di un mero sospetto di reato –

effetti materiali del reato alla cui ricerca l'atto ispettivo è finalizzato possano essere alterati, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore della persona sottoposta ad indagini d'intervenire.

⁵ Non appare casuale, invero, a testimonianza del rilievo della coercibilità implicita all'atto, quale tratto tendenzialmente distintivo della categoria, che l'art. 248 c.p.p. preveda che non si proceda alla perquisizione quando il bene ricercando sia spontaneamente consegnato all'autorità procedente.

⁶ Cfr. Cass., Sez. III, 20 marzo 2013, Chifor, in *Mass. Uff.*, n. 255458, che ha affermato l'illegittimità dei provvedimenti di perquisizione e sequestro operati di iniziativa dalla polizia giudiziaria oppure disposti dal pubblico ministero in assenza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato; in termini, successivamente, Cass., Sez. III, 3 ottobre 2019 -dep. 2020, Pirlo, in *Mass. Uff.*, n. 278542; Id., Sez. II, 5 maggio 2016, Bulgarella, *ivi*, n. 267007, nonché, con riferimento alle denunce anonime, Cass., Sez. VI, 22 aprile 2016, Morico, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1607. In tema, tra molti, cfr. MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero*, Padova, 2001, 113; ZAPPULLA, *Le indagini per la formazione della notitia*

cd. *suspicio criminis*⁷, quale embrionale substrato investigativo atto a fondare e giustificare l'intrusione nell'altrui sfera, e nella - correlata - necessità di un apparato giustificativo, nell'adozione dell'atto - o nella convalida dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria, quando all'atto abbia proceduto la polizia giudiziaria ex artt. 352 e 354 c.p.p. -, che illustri, alla luce delle peculiarità esplorative dei singoli mezzi di ricerca, le ragioni investigative che vi sono sottese, apparato la cui predisposizione è peraltro necessaria anche in vista della verificabilità del rispetto del principio di residualità cui soggiacciono i mezzi di ricerca della prova che siano destinati ad una compressione non istantanea del diritto inciso, principio che si traduce, con riguardo alle intercettazioni, nell'assoluta indispensabilità del ricorso allo strumento captativo di cui discorre l'art. 267, comma 1, c.p.p. e, con riguardo al sequestro, nella effettiva necessità dell'apprensione del bene - e del conseguente sacrificio delle prerogative dominicali che si appuntino sulla *res* - ai fini dell'accertamento del reato⁸. Le intercettazioni rivendicano la propria eccezionalità, nel prisma dei mezzi di ricerca della

criminis: il caso della perquisizione seguita dal sequestro, in *Cass. pen.*, 1996, 1882; circa il *quantum* dei concreti indizi, sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti di ispezione, perquisizione o sequestro, cfr. ROMBI, *Anonimo, perquisizione e sequestro*, in *Cass. pen.*, 1998, 2085; BASSO, *Commento all'art. 247 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, Torino, 1990, 700.; CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 774.

⁷ L'inammissibilità del ricorso all'intercettazione in assenza di *notitia criminis*, del resto, si trae agevolmente dai presupposti investigativi che legittimano la fruizione del mezzo, accessibile esclusivamente allorché si riveli «*assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini*», locuzione, questa, che rimanda, testualmente, a un segmento procedimentale - quello delle indagini - successivo, nella logica progressione del procedimento, al momento acquisitivo della *notitia criminis*; ciò, evidentemente, non esclude affatto l'eventualità che ai fini dell'esperibilità delle intercettazioni possano essere sufficienti le sole informazioni provenienti dalla notizia di reato, e il ricorso alle captazioni appaia indispensabile alla progressione di un'indagine il cui *primum movens* sia rappresentato dall'acquisizione delle - sole - informazioni racchiuse nella *notitia criminis*; si consideri, esemplificativamente, l'ipotesi in cui la *notitia criminis* sia stata acquisita tramite la denuncia della vittima di molestie, anonime, a mezzo del telefono, o tramite la denuncia delle richieste estorsive, attuate anche tramite minacce telefoniche, da parte della vittima di *racket*: in entrambe le ipotesi, invero, la notizia di reato, nel restituire contezza, almeno in sede investigativa, di un reato, può essere sufficiente a integrare la gravità indiziaria e quindi a fondare, nel ricorrere del concorrente requisito investigativo, rappresentato dalla indispensabilità delle captazioni ai fini della prosecuzione delle indagini, l'autorizzazione alle operazioni di intercettazione.

⁸ In termini, con specifico riguardo al sequestro, cfr. *Cass.*, Sez. un., 19 aprile 2018, Botticelli, in *Mass. Uff.*, n. 273548, che hanno esteso anche al sequestro probatorio i principi di proporzionalità e adeguatezza tradizionalmente riservati alle misure cautelari reali e, in specie, al sequestro preventivo; sul punto, cfr., altresì, SCHENA, *Quello che le Sezioni unite non dicono a proposito di idoneità della motivazione*

prova, con riferimento ad entrambe le prefate condizioni di impiego del mezzo, al quale è consentito farsi ricorso esclusivamente – in disparte il regime derogatorio contemplato per la criminalità organizzata e quella ad essa assimilata – in presenza di «*gravi indizi*» in ordine a taluno dei reati contemplati dagli artt. 266 e 266-*bis* c.p.p., allorché la captazione si riveli «*assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini*» (art. 267, comma 1, c.p.p.). Il frontale e indiscriminato *vulnus* alla riservatezza che lo strumento intercettativo realizza⁹ e, d'altro canto, l'obiettivo infungibilità del mezzo captativo quale strumento di contrasto investigativo al crimine hanno giustificato l'incessante – sia pure talora strumentale – e ciclica tensione, da parte del legislatore¹⁰, all'affinamento di un apparato disciplinare che preservasse la riservatezza degli interessati, in modo da non esporli a indebite divulgazioni dei contenuti non pertinenti al procedimento, e al contempo – in termini apparentemente contraddittori – alla progressiva estensione ai più svariati ambiti criminologici della platea dei reati intercettabili – o anche delle più penetranti modalità intercettative, rappresentate dai cd. captatori informatici –¹¹. In tale quadro, è agevole rilevare come, seppure la gravità indiziaria e i presupposti investigativi delle captazioni non siano stati direttamente attinti dai moti successivi che hanno insistentemente interessato la disciplina delle intercettazioni¹², culminati da ultimo nel d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv., con modificazioni, con L. 28 febbraio

nel caso di sequestro probatorio del corpus delicti, in *Cass. pen.*, 2018, 4116, ad avviso del quale attraverso la motivazione del decreto di sequestro probatorio «*l'organo inquirente deve assicurare la concreta prevedibilità degli scopi di accertamento, in modo da renderli comprensibili per il giudice superiore*».

⁹ In tema, da ultimo, NICOLICCHIA, *I controlli occulti e continuativi come categoria probatoria. Una sistematizzazione dei nuovi mezzi di ricerca della prova tra fonti europee e ordinamenti nazionali*, Milano, 2020, 76.

¹⁰ Cfr. in tema MARZADURI, *Spunti per una riflessione sui presupposti applicativi delle intercettazioni telefoniche ai fini probatori*, in *Cass. pen.*, 2008, 4833.

¹¹ Cfr., per un'utile ricognizione degli avvicendamenti normativi in materia e del labirintico quadro regolamentare attualmente in vigore, alla cui complessità contribuisce il regime differenziato cui soggiacciono le intercettazioni tramite captatore informatico, CAMON, *Alcuni tratti della riforma*, in *Leg. pen.*, 24 novembre 2020, nonché la *Relazione 35/2020 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione*, consultabile in *Sist. pen.*, 31 marzo 2020.

¹² Sottolinea la longevità della disciplina strutturale delle intercettazioni licenziata dai codificatori anche ZAPPULLA, *Segreti versus contraddittorio in materia di intercettazioni*, in *Cass. pen.*, 2014, 4321.

2020, n. 7¹³, la diluizione delle condizioni operative di accesso alla prova captativa si sia realizzata, nella stratificazione normativa, attraverso il progressivo ampliamento dei reati assoggettati alle meno rigorose condizioni di accesso della prova auditiva in origine riservate alla criminalità organizzata¹⁴.

2. *La provvista indiziaria spendibile ai fini dell'illustrazione della gravità indiziaria: le inutilizzabilità.* Il legislatore, nel qualificare in termini di gravità lo *standard* indiziario necessario ai fini dell'autorizzabilità delle operazioni di intercettazione, non illustra tuttavia la piattaforma probatoria legittimamente fruibile in vista di quel giudizio; per vero, il silenzio del codice sul punto accomuna le intercettazioni agli altri mezzi di ricerca della prova, ma l'espreso riferimento ai «*gravi indizi*» da parte dell'art. 267 c.p.p. – formula analoga a quella impiegata dall'art. 273 c.p.p. in materia cautelare, al netto della eterogeneità dell'oggetto dei rispettivi giudizi, l'uno avendo riguardo alla commissione di un reato, l'altro alla colpevolezza del soggetto attingibile dalla misura cautelare –, così come la necessaria intermediazione di un provvedimento autorizzativo da parte del giudice per le indagini preliminari, che abiliti gli inquirenti agli ascolti – ancora in apparente affinità con i moduli applicativi degli incidenti cautelari –, rappresentano indici normativi che potrebbero giustificare la conclusione per cui a fondare il giudizio di gravità indiziaria, in materia di captazioni, soccorrano esclusivamente gli atti probatori formalizzati nel rispetto delle forme prescritte a

¹³ L'intervento normativo sembra aver stabilizzato una materia che, tuttavia, rappresentando un sedime procedurale sul quale come detto si confrontano, nella contrapposizione degli interessi che vi sono coinvolti, sensibilità estremamente eterogenee, rimane perennemente esposta alla variabilità delle maggioranze parlamentari: sul punto IELO, *Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e uso del captatore informatico: una storia infinita?*, in *Quest. giust.*, 6 maggio 2020.

¹⁴ Il riferimento è agli interventi normativi che hanno ampliato l'ambito di applicazione della disciplina di cui al d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. con l. 12 luglio 1991, n. 203, originariamente limitata, come ricordato, ai soli delitti di criminalità organizzata – e di minaccia telefonica –, estendendola ai delitti previsti dagli artt. 270 ter e 280 bis c.p. e ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p., nonché ai delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale e dall'art. 3 legge 20 febbraio 1958, n. 75 e, da ultimo, ai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni: le interpolazioni dell'originaria disciplina si devono, rispettivamente, all'art. 3 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, recante *Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale*, conv. con modif. con legge 15 dicembre 2001, n. 438, all'art. 9 legge 11 agosto 2003, n. 228, recante *Misure contro la tratta di persone*, e all'art. 6 d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216.

pena di inutilizzabilità - o nullità -, con esclusione, quindi, degli atti affetti da patologie rilevabili d'ufficio, in analogia rispetto a quanto previsto per i provvedimenti in materia di libertà personale¹⁵ e in accordo, del resto, alla comune natura dei rispettivi provvedimenti, gli uni e gli altri destinati ad incidere su diritti - da un lato, la libertà personale, dall'altro la libertà e segretezza delle comunicazioni - dotati di ampia e rigorosa copertura costituzionale, che li assoggetta, tra l'altro, alla comune riserva di giurisdizione. In tale prospettiva, ancora, parrebbe rilevare l'ubiquitarietà della sanzione dell'inutilizzabilità c.d. patologica, destinata ad operare in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 191, commi 1 e 2, c.p.p. e, quindi, anche nella fase delle indagini preliminari¹⁶, tanto più in un frangente procedimentale in cui è chiamato ad intervenire un provvedimento giudiziale la cui provvista conoscitiva non dovrebbe essere alimentata dall'apporto di elementi probatori patologicamente inutilizzabili - o affetti da una nullità purché rilevabile d'ufficio -¹⁷.

¹⁵ Quanto alle decisioni *de libertate*, rileva l'insegnamento impartito dalla giurisprudenza di legittimità per cui il giudice, anche nel giudizio cautelare, è gravato dal potere-dovere di assicurare la «*legalità del procedimento probatorio*», conseguendone che in esso, mentre non rilevano né l'inutilizzabilità fisiologica della prova, cioè quella «*coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento a norma dell'art. 526 c.p.p.*», né le ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge con esclusivo riferimento alla fase dibattimentale, assume, di contro, rilievo la «*categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta patologica, inerente, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali nel merito*»: in termini, Cass., Sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, in *Mass. Uff.*, n. 216246, nonché in *Cass. pen.*, 2000, 3259; Id., Sez. II, 18 giugno 2003, Di Matteo, in *Mass. Uff.*, n. 225262.

¹⁶ Invero, il testo del progetto preliminare del codice di procedura penale discorreva, nell'art. 191 c.p.p., di «*prove ammesse dal giudice*», laddove nella versione definitiva, immutata sino ad oggi, la locuzione fu sostituita con «*prove acquisite*», bandendo il riferimento soggettivo alla figura del giudice allo scopo di estendere l'invalidità agli atti di indagine del pubblico ministero: cfr. ILLUMINATI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 526; CHINNICI, *L'inutilizzabilità della prova tra punti fermi e profili controversi*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 889.

¹⁷ In tal senso, con varietà di argomenti, cfr., tra gli altri, SANTORIELLO, *La prova penale e la sua valutazione*, Roma, 2012, 152; ID., *La prova «spuria» tra dibattimento e indagini: l'esigenza di un trattamento uniforme*, in questa *Rivista*, 2013, 3, 1; CASIRAGHI, *Prove vietate e processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 1768; CHINNICI, *L'inutilizzabilità della prova*, cit., 889; GALANTINI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Milano, 1992, *passim*.

L'interferenza tra inutilizzabilità e mezzi di ricerca della prova, ed intercettazioni in particolare, può in astratto operare lungo due direttrici, l'una ascendente, l'altra discendente, in ragione della collocazione del vizio lungo il complesso asse procedurale su cui si dipana la disposizione e, quindi, l'assunzione del mezzo di ricerca: questo può risentire in origine del vizio, in quanto l'apparato motivazionale del provvedimento dispositivo sia fondato -esclusivamente o decisamente- su atti inutilizzabili, o, pur legittimamente disposto, può condurre a un risultato conoscitivo inutilizzabile, in quanto oggetto di un divieto probatorio¹⁸; nell'uno come nell'altro caso, peraltro, di inutilizzabilità può discorrersi esclusivamente con riguardo a dati probatori¹⁹, non apparendo corretto predicare l'utilizzabilità/inutilizzabilità di un mezzo di ricerca della prova²⁰. Limitando l'indagine al solo ambito della inutilizzabilità degli atti posti a fondamento della motivazione del provvedimento dispositivo - e segnatamente del decreto che abbia autorizzato le operazioni di intercettazione -²¹, la problematica evoca, immediatamente, la trasmissione dell'inutilizzabilità agli atti successivi dipendenti da quello viziato; in tema, appare difficilmente contestabile che l'inutilizzabilità, quale vizio della prova, sia forma di invalidità che non si addica agli atti a contenuto latamente decisorio, quale il decreto autorizzativo delle operazioni di intercettazione; né, d'altro canto, l'inutilizzabilità dell'atto posto a fondamento dell'apparato motivazionale del provvedimento autorizzativo può trasmettersi, stante l'intermediazione di quel provvedimento, ai risultati

¹⁸ Si consideri, esemplificativamente, con specifico riguardo alla disciplina delle intercettazioni, il divieto, sanzionato a pena di inutilizzabilità, posto dall'art. 271, comma 2, c.p.p., con riferimento alle intercettazioni relative alle conversazioni o alle comunicazioni cui abbiano preso parte i soggetti indicati dall'art. 200, comma I, c.p.p. quando abbiano ad oggetto «fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione salvo che le stesse persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati».

¹⁹ Invero, l'inutilizzabilità è fattispecie invalidante che interessa il solo materiale probatorio, precludendone la fruizione: cfr., tra gli altri, GALANTINI, *L'inutilizzabilità effettiva della prova tra tassatività e proporzionalità*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 4, 57; FANULI, *Inutilizzabilità e nullità della prova. Nel giudizio abbreviato, nel patteggiamento e nell'istituto dell'acquisizione degli atti su accordo delle parti*, Milano, 2004, 7. Cfr. altresì, Corte cost., 3 ottobre 2001, n. 332, in *Giur. cost.*, 2001, 2827, con nota di SPANGHER, "E pur si muove": dal male captum bene retentum alle exclusionary rules.

²⁰ A. SCELLA, *Inutilizzabilità della prova (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir., Annali*, II, 2008, 494.

²¹ Ma le considerazioni che seguono sono estensibili, per il comune rilievo che il presupposto indiziario vi svolge, anche alle intercettazioni disposte d'urgenza da parte del pubblico ministero ex art. 267, comma 2, c.p.p.

delle intercettazioni determinandone consequenzialmente l'inutilizzabilità, in applicazione degli schemi operativi della c.d. invalidità derivata; la propagazione dell'invalidità, invero, è dinamica di contagio che, con riguardo alla inutilizzabilità, seppur discussa in dottrina²², la più recente giurisprudenza costituzionale, in linea del resto con gli orientamenti di legittimità, ripudia alla luce dei requisiti di tassatività e legalità immanenti al sistema sanzionatorio procedurale: in specie, derivando «*il divieto probatorio e la conseguente sanzione della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi estensione di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa*», tanto più che i divieti probatori attentano al diritto alla prova in capo alle parti, pregiudicando uno dei cardini del processo accusatorio, notazione, questa, che giustifica orientamenti interpretativi doverosamente restrittivi con riguardo alla delimitazione ed alla propagabilità del cono d'ombra proiettato dall'inutilizzabilità²³. L'impermeabilità del decreto - e dei risultati captativi - all'espansione dell'inutilizzabilità dell'atto probatorio posto a fondamento del provvedimento autorizzativo non esaurisce, tuttavia, il tema delle potenziali ingerenze tra la fonte di prova inutilizzabile e le intercettazioni: l'attività captativa, in realtà, è atto probatorio a compimento vincolato, in quanto condizionato, nel suo esperimento, alla previa adozione di un provvedimento motivato²⁴; l'impiego, nel provvedimento autorizzativo, di risultanze probatorie inutilizzabili, ne infirma, destabilizzandoli,

²² È largamente rappresentata in effetti l'opinione per cui se il procedimento probatorio è una sequenza di atti regolati dalla legge, non può non ammettersi la propagazione dell'inutilizzabilità dell'atto a quelli che ne costituiscono il necessario presupposto logico-argomentativo: per tutti, FURGIUELE, *La prova nel processo penale. Formazione, valutazione e mezzi di ricerca della prova*, Torino, 2007, 98; CONTI, *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, Padova, 2007, 258. Cfr., per un inquadramento dell'istituto, ANNUNZIATA, *Questioni probatorie tra male captum bene retentum e theory of the fruit of the poison tree*, Pisa, 2017, *passim*; PANZAVOLTA, *Contributo allo studio dell'invalidità derivata*, Fano, 2012, *passim*.

²³ Corte cost., 9 ottobre 2019, n. 219, in *Sist. pen.*, 18 novembre 2019, con nota di CASIRAGHI, *La Corte costituzionale non esclude l'invalidità derivata in materia probatoria*, nonché in *Cass. pen.*, 2020, 170, con nota di APRILE, *Non è contraria alla Costituzione la norma prevista dall'art. 191 c.p.p. sulla inutilizzabilità interpretata in conformità al brocardo male captum bene retentum*; cfr., altresì, Cass., Sez. I, 2 marzo 2010, Aquino, in *Mass. Uff.*, n. 246657; Id., Sez. V, 10 ottobre 2019, Giacomo Baldassarre, *ivi*, n. 277432. Peraltro, successivamente, il Giudice delle leggi, nuovamente interpellato sul tema dei nessi di interdipendenza tra perquisizione e sequestro, ribadiva le ridette conclusioni: cfr. Corte cost., 2 dicembre 2020, n. 252, in *Sist. pen.*, 30 novembre 2020.

²⁴ CONTI, *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, cit., 258.

l'apparato motivazionale e la relativa coerenza, e, laddove l'informazione distillata dalla prova inutilizzabile abbia assunto un ruolo decisivo – all'esito della prova di resistenza – nell'economia argomentativa del decreto²⁵, questo non potrebbe dirsi, in senso proprio, motivato, attesa la compromissione della relativa base giustificativa, con la conseguente inutilizzabilità dei risultati captativi, in piana applicazione del disposto di cui all'art. 271 c.p.p., che impone, a pena di inutilizzabilità, che alle operazioni di intercettazione si proceda previa autorizzazione, formalizzata con «*decreto motivato*» (art. 267, comma 1, c.p.p.), del giudice per le indagini preliminari²⁶. In tale prospettiva acquista, quindi, spessore e rilievo la tematica relativa alla legittimità, o meno, dell'impiego di prove – altrimenti – inutilizzabili ai limitati fini dell'illustrazione della gravità indiziaria sottesa ai provvedimenti autorizzativi delle operazioni di intercettazione; tematica che denuncia, del resto, evidenti ricadute applicative, laddove si consideri l'inevitabilità, alla materia captativa²⁷, di quella “fattispecie recuperatoria”, tipica delle acquisizioni reali, riassunta nella formula *male captum, bene ritentum*, che rivendica la legittimità dell'acquisizione dalla sola obiettiva corrispondenza tra le condizioni normative che ne disciplinano il regime e le condizioni di fatto presenti al momento dell'esecuzione del mezzo²⁸.

²⁵ Surtteziamente eludendo la portata demolitiva dell'inutilizzabilità che «*attinge, dissolvendola, la stessa idoneità probatoria di atti vietati dalla legge*»: cfr. Corte cost., 9 ottobre 2019, n. 219, cit. La naturale diffusività dell'inutilizzabilità, sia pure per il tramite della motivazione del provvedimento giudiziario, giustifica quegli orientamenti che scorgono nel vizio in esame una fisiologica tendenza a proiettarsi «*in avanti*»: NOBILI, *Divieti probatori e sanzioni*, in *Giust. pen.*, 1991, 651; CASIRAGHI, *Prove vietate e processo penale*, cit., 1786; GRIFANTINI, *Inutilizzabilità*, in *Dig. Pen.*, VIII, Torino, 1993, 253.

²⁶ In termini, FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, Milano, 1997, 204; MAZZA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento*, Milano, 2004, 41; CABIALE, *L'inutilizzabilità derivata: un mito a mezza via tra nullità e esigenze sostanziali*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 4, 122.

²⁷ Con la sola eccezione, prasseologicamente marginale, delle conversazioni che costituiscano esse stesse corpo del reato (*arg. ex art. 271 c.p.p.*), in quanto «*integrino ed esauriscano la condotta criminosa*» (Cass., Sez. un., 26 giugno 2014, Floris, in *Mass. Uff.*, n. 259776): GALLUCCIO MEZIO, *Intercettazioni corpo del reato e altre insidiose suggestioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 382.

²⁸ TOGNAZZI, *La registrazione fonografica di una conversazione effettuata da soggetto sconosciuto può integrare la notizia di reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 1339. In materia, tra i molti, FERRUA, *Prove illegittimamente acquisite: passato e avvenire di un'illustre teoria*, *ivi*, 2020, 1251, nonché FELICIONI, *La Cassazione invita a riflettere sul rapporto tra prova illegittima e sequestro*, *ivi*, 2006, 1520, per l'esplicita affermazione per cui «*l'unico limite [ai fini della legittimità del sequestro] è l'obiettiva sequestrabilità della cosa pertinente al reato, la quale non deve essere protetta da immunità*».

Tanto premesso, ad avviso di chi scrive e in disparte quanto si dirà *infra* con riguardo alle inutilizzabilità “aggravate”, l’acritica esportazione delle regole che governano le esclusioni probatorie al campo dei mezzi di ricerca della prova rischia di vanificare la vocazione “euristica” di questi ultimi, sovrapponendo indebitamente piani procedurali funzionalmente distinti, l’uno relativo alle condizioni di fruibilità di un dato conoscitivo ai fini della dimostrazione della circostanza oggetto di prova, l’altro relativo alle “regole di ingaggio” di un mezzo esplorativo, accomunandoli impropriamente sotto le insegne di un medesimo statuto probatorio; in altri termini, se i mezzi di ricerca della prova riconoscono come principale presupposto giustificativo l’utilità investigativa dello strumento, quale non rinunciabile momento di acquisizione di elementi conoscitivi utili all’approfondimento dell’ipotesi di reato per cui si procede, apparirebbe del tutto irragionevole trasferirvi *tout court* i criteri che governano la prova e, in specie, le invalidità e le inutilizzabilità degli atti probatori, in quanto criteri funzionali – e coesenziali – a delineare lo statuto e i limiti di fruibilità della prova quale tramite rappresentativo, direttamente significativo del fatto che ne è oggetto, non immediatamente estensibili alla fase, logicamente preliminare, della ricerca della prova, estranea al procedimento probatorio in senso proprio ed alle regole che lo disciplinano. A conforto di quanto esposto sembra soccorrere lo stesso dettato codicistico, che, in apertura del Libro III, nelle disposizioni generali in tema di prove, dispone che oggetto della prova sono, tra gli altri, i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena (art. 187, comma 1, c.p.p.); l’inutilizzabilità della prova al di là della comune collocazione topografica della relativa disposizione – invero, essa è regolata nel medesimo titolo dedicato alle clausole normative generali in materia di prove, tra le quali figura la disposizione in tema di «oggetto della prova» – non può non correlarsi ai temi specificati dall’art. 187 c.p.p.; invero l’inutilizzabilità quale reazione alla violazione di un divieto probatorio è invalidità che, pretendendosi a dissolvere il contenuto informativo promanante dalla fonte viziata, si iscrive necessariamente entro il perimetro obiettivo delimitato dall’art. 187 c.p.p.: inequivoco tramite tra le due disposizioni è, ad avviso di chi scrive, l’art. 190 c.p.p., che nel riconoscere a favore delle parti il diritto alla prova da un lato non ne specifica l’oggetto – implicitamente rinviando all’art.

187 c.p.p. -²⁹, dall'altro ribadisce, nell'altrettanto implicito richiamo all'art. 191 c.p.p., che il giudice neghi ingresso alle prove «vietate dalla legge»³⁰; ne consegue che l'inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. naturalmente inerisca ai soli contesti procedurali nei quali rilevi la *immediata* capacità rappresentativa della prova nell'ambito di un giudizio orientato al merito, anche se in contesti predibattimentali - ad es., in sede di misure *de libertate* -, e non anche la *mediata* capacità rappresentativa della fonte probatoria nell'ambito di un giudizio proteso a verificare la praticabilità di scelte investigative, le quali, peraltro, si situano sovente in un momento tanto embrionale dell'accertamento che l'ipotesi accusatoria può ancora non aver trovato una sua specifica consistenza. In altri termini, le regole probatorie e segnatamente quelle in materia di inutilizzabilità, anche se declinate in termini apparentemente generali, interessano l'attitudine aletica³¹ del mezzo di prova e non anche il possibile impiego euristico dei contenuti informativi da esso ricavabili: esse neutralizzano, in accordo del resto alla eccezionalità della relativa disciplina, la sola destinazione ed attitudine dell'atto inutilizzabile ad alimentare la cognizione giudiziale del fatto - il "*percorso di verità*" -³², ma non anche l'attitudine dell'atto, pur viziato, a porsi quale tramite informativo rilevante ai limitati fini della illustrazione dei presupposti giustificativi del ricorso all'intercettazione - o di altro mezzo di ricerca tra quelli tipizzati dal legislatore -: nell'ipotesi considerata, infatti, l'atto esprime ed esaurisce la propria portata conoscitiva nell'autorizzazione all'esperimento del mezzo di ricerca, non alimentando in alcun modo il sapere a disposizione delle parti - e del giudice -, ma semplicemente legittimando il ricorso alle captazioni, venendo quindi a svolgere un ruolo strumentale e servente, nell'ambito di una microfattispecie procedurale il cui baricentro valutativo non inerisce, in senso proprio, alla "prova" del fatto, ma alla "prova" delle condizioni di impiego di

²⁹ In effetti, necessariamente all'art. 187 c.p.p. l'interprete deve guardare per conferire concretezza al giudizio di superfluità o irrilevanza della prova dedotta, che, ove positivamente riscontrato, legittima il giudice, a mente dello stesso art. 190 c.p.p., a negare ingresso alla richiesta istruttoria.

³⁰ Stabilisce un esplicito nesso tra la disciplina in tema di diritto alla prova e l'inutilizzabilità, quale limite all'esercizio di quel diritto, Cass., Sez. un., 25 marzo 2010, Cagnazzo, in *Mass. Uff.*, n. 246271, nonché in *Cass. pen.*, 2010, 3049, con nota di BELTRANI, *Intercettazioni inutilizzabili e procedimento di prevenzione: la fine di un equivoco*.

³¹ Sulla fondamentale funzione aletica del procedimento penale e delle norme che ne governano le prove e le relative valutazioni cfr. CANZIO, *Il dubbio e la legge*, in www.penalecontemporaneo.it.

³² L'espressione è mutuata da CANZIO, *op. cit.*

un mezzo probatorio³³ quale fattispecie abilitante all'esperimento dello strumento esplorativo; nella profonda eterogeneità sia dell'oggetto sia della finalità delle une e delle altre occasioni di impiego dell'atto inutilizzabile si colgono le ragioni dell'inevitabilità della disciplina in esame ai mezzi di ricerca della prova; ricorrendo alla nota *theory of the fruit of the poison tree*, non sembra azzardato concludere che il frutto dell'albero avvelenato possa trasformarsi in seme sul terreno dell'azione investigativa.

Rispetto a tale opzione ricostruttiva appare del tutto coerente l'orientamento giurisprudenziale a giudizio del quale la gravità indiziaria di cui discorre l'art. 267, comma 1, c.p.p., è presupposto che non è connotabile in senso probatorio, sia pure in chiave prognostica, posto che l'elemento decisivo, perché il requisito indiziario possa dirsi rispettato, è «*l'esistenza (in chiave altamente probabilistica, o, nel caso dei reati di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un "fatto storico" integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento imponga l'adozione del mezzo di ricerca della prova, da circoscrivere di particolari garanzie in ragione della peculiare invasività del mezzo rispetto all'area dei valori presidiati dall'art. 15 della Carta fondamentale, [da ciò derivando che] il legislatore, mirando a prevenire qualsiasi uso non necessario di uno strumento tanto insidioso per la sfera della libertà e segretezza delle comunicazioni, espressamente prescriva soltanto un controllo penetrante circa l'esistenza delle esigenze investigative e la finalizzazione delle intercettazioni al relativo soddisfacimento; senza, quindi, alcun riferimento alla delibazione, nel merito, di una ipotesi accusatoria*»³⁴. Del resto, è agevole rilevare come il processo e, in una prospettiva più ampia, il procedimento stesso descrivano una serie razionalmente ordinata di atti che assicurano la progressione della conoscenza giudiziale in ordine ad una ipotesi di reato, rispetto alla quale appare del tutto fisiologico ipotizzare, nella successione degli

³³ La distinzione segnalata richiama la dicotomia, nota all'epistemologia, tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione, quali ambiti governati da peculiari criteri di razionalità, per cui non sembra arbitrario concludere che la "giustificazione della scoperta", in cui, nella sostanza, si esaurisce la motivazione del provvedimento autorizzativo delle operazioni di intercettazione, risponda a criteri propri. Cfr. per tutti REICHENBACH, *La nascita della filosofia scientifica*, Bologna, 1961, *passim*.

³⁴ Cass., Sez. III, 6 marzo 2020, Messina, inedita; Id., Sez. II, 1° marzo 2005, Gatto, in *Guida dir.*, 2005, n. 17, 82; Id., Sez. un., 17 novembre 2004, Esposito, in *Mass. Uff.*, n. 229246.

stadi procedurali, la diversificazione delle regole probatorie, in linea con le peculiarità di ciascun segmento procedimentale, e quindi un compasso applicativo ad ampiezza variabile anche con riguardo a una invalidità, quale l'inutilizzabilità, apparentemente ubiqua ed omnivora³⁵.

3. *Le inutilizzabilità "aggravate"*. La trama codicistica, nello "stadiare" gli impieghi delle fonti probatorie minate dall'inutilizzabilità e nel riconoscerne, implicitamente -e preserverne- usi, sia pure, mirati, sembra offrire una definitiva conferma alla soluzione proposta; invero, è agevole rilevare come il legislatore abbia codificato, anche nel corso dell'esperienza di vita del codice di rito, ragioni di inutilizzabilità, per così dire, aggravata, che colpiscono lo stesso contenuto informativo dell'atto inutilizzabile, estromettendone radicalmente l'uso da qualsiasi contesto decisionale, anche se preordinato alla mera canalizzazione dell'azione investigativa verso la disposizione di un mezzo di ricerca della prova: il riferimento è, tra le altre, alle norme in materia di denunce anonime, di cui a mente dell'art. 333, comma 3, c.p.p., non può essere fatto «alcun uso»³⁶, o alla disposizione, di recente introduzione³⁷, di cui all'art. 191, comma 2-bis, c.p.p. a mente della quale «*le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale*»; i contenuti delle prime come delle seconde non possono in alcun modo refluire in atti procedurali formalizzati, potendo al più sollecitare, le prime, la ricerca della notizia di reato, attraverso il ricorso a esperimenti probatori - preinvestigativi - non invasivi³⁸: appare di tutta evidenza che l'esplicita

³⁵ Sottolinea la duttilità applicativa della sanzione, introducendovi dei distinguo atti a limitare la portata apparentemente universale della invalidità *de qua*, anche Corte cost., 9 ottobre 2019, n. 219, cit.

³⁶ La norma si combina con la disposizione di cui all'art. 240, comma 1, c.p.p., a mente della quale i documenti che contengono dichiarazioni anonime «*non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati*», a meno che provengano comunque dall'imputato o costituiscano corpo del reato.

³⁷ L'addizione normativa si deve alla L. 14 luglio 2017, n. 110.

³⁸ Sul punto si registra l'unanime convergenza di dottrina e giurisprudenza: cfr. Cass., Sez. VI, 22 aprile 2016, Morico, in *Mass. Uff.*, n. 267680, a giudizio della quale «*sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità*»; Id., Sez. V, 28 ottobre 2008 -dep. 2009, Chiocci, in *Mass. Uff.*, n. 242944. Cfr., altresì, NOCERINO, *Le denunce anonime come strumento di indagine. Un difficile equilibrio tra efficienza e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1607; DE ROSA, *Le fonti anonime di*

illustrazione, da parte del legislatore, di limiti di impiego effettivamente ubiquitari, con riguardo alle più gravi fattispecie di invalidità, non avrebbe giustificazione alcuna se quei limiti inerissero naturalmente alla inutilizzabilità quale macrocategoria unitaria³⁹. Considerazioni in larga parte analoghe, per quanto rileva in questa sede, possono svolgersi sia con riguardo alle condizioni di inutilizzabilità aggravata che il legislatore ha previsto in relazione alle notizie acquisite dall’Autorità giudiziaria rispetto alle quali sia stato opposto il segreto di Stato, e di cui è espressamente inibita l’utilizzazione, salvo che l’Autorità giudiziaria possa procedere «*in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto*» (artt. 202 e 270-bis c.p.p.)⁴⁰, sia con riguardo all’utilizzabilità delle informazioni rivenienti da intercettazioni illegali o da raccolta

conoscenza e il processo penale, in questa *Rivista*, 20 aprile 2017; FANUELE, *L'utilizzazione delle denunce anonime per l'acquisizione delle notizie di reato: condizioni e limiti delle attività pre-procedimentali alla luce delle regole sul giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2002, 1546.

Merita segnalare, per le evidenti interferenze con il tema trattato, che la segnalazione proveniente dal *whistleblower* è, invece, pienamente utilizzabile, nella illustrazione della gravità indiziaria rilevante ex art. 267 c.p.p., in quanto «*l'identità del segnalante è nota, pur essendo coperta da riserbo al fine di tutelare il pubblico dipendente, sicché non si riscontra alcuna violazione, quanto al divieto di utilizzazione delle fonti anonime previsto dall'art. 333, comma 3, c.p.p.*»: Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2018, Gagliardi, in *Mass. Uff.*, n. 272387.

³⁹ Sul punto, appaiono istruttive le considerazioni di Corte cost., 9 ottobre 2019, n. 219, cit., ad avviso della quale «*è evidente come, proprio in ragione delle peculiarità "funzionali" che caratterizzano il sistema delle inutilizzabilità e dei connessi divieti probatori, in ragione dei valori che mirano a preservare, esista una gamma "differenziata" di regole di esclusione, alle quali corrisponde un altrettanto differenziato livello di lesione dei beni che quelle regole intendono tutelare [...]. D'altra parte, è lo stesso art. 191 c.p.p. ad offrire, icasticamente, dimostrazione di tale assunto: nello stabilire, infatti, il generale principio in forza del quale le prove assunte in violazione dei divieti probatori previsti dalla legge sono inutilizzabili e che la inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, il comma 2-bis [...] ha inserito nel sistema dei divieti probatori una regola, per così dire "rafforzata" per la specifica ipotesi di dichiarazioni "estorte" con la tortura; [...] la novella sancisce che le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono «comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale». Il "limite" della inutilizzabilità, quindi, è stato allargato dal legislatore non soltanto alle dichiarazioni, ma anche alle "informazioni" provenienti dalla persona, e copre radicalmente qualunque oggetto (contro o a favore di se stessa o di altri), che non sia quello espressamente eccettuato dalla legge*».

⁴⁰ Si spingono a ritenere che, nell'ipotesi considerata, il legislatore abbia codificato una speciale figura di inutilizzabilità, capace di trasmettersi agli atti successivi, nelle forme tipiche delle invalidità derivate, CASIRAGHI, *Prove vietate e processo penale*, cit., 1788; PANZAVOLTA, *Contributo allo studio dell'invalidità derivata*, cit., 307; CONTI, *Il volto attuale dell'inutilizzabilità: derive sostanzialistiche e bussola della legalità*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 796. In termini parzialmente difforni, preferendo discorrere di inutilizzabilità indiretta, cfr. GALANTINI, *Alla ricerca della inutilizzabilità derivata*, in *Sist. pen.*, 24 marzo 2021. Sulla delimitazione del raggio operativo dell'inutilizzabilità conseguente all'opposizione del segreto di

illegale di informazioni (art. 240, commi 2 e ss., c.p.p.), il cui regime riproduce, in accordo all'opinione formulata dal autorevole dottrina, quello degli anonimi⁴¹.

In ciascuna delle ipotesi rassegnate, i dati conoscitivi distillabili dalla fonte sono assoggettati ad un regime di inutilizzabilità "aggravata", che ne preclude, in accordo alla *littera legis*, l'idoneità a porsi quale substrato informativo spendibile ai fini della motivazione di un provvedimento di autorizzazione alla captazione. Se può certamente discutersi in ordine alla concreta estensione della inutilizzabilità aggravata di cui si è detto, con particolare riguardo all'interrogativo se essa interessi anche l'impiego "indiretto" delle informazioni apprese in violazione delle garanzie stabilite a tutela del difensore *ex art.* 103 c.p.p.⁴² o in violazione della procedura in materia di autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 343, comma 4, c.p.p.⁴³, non sembra invece insuperabile l'obiezione⁴⁴ che riconosce all'inutilizzabilità un rilievo *naturaliter* ubiquitario – e quindi disconosce la prospettabilità di una inutilizzabilità aggravata, quale sottocategoria distinguibile

Stato, cfr. Corte cost., n. 410 del 1998; Id., n. 110 del 1998, nonché, più di recente, Corte cost., n. 24 del 2014. In tema, cfr. altresì, BONZANO, *La Consulta alza il "sipario nero": alla ribalta la deprecabile confusione normativa tra prova e fatto*, in questa *Rivista*, 2014, 1. Più in generale, sul segreto, v. le considerazioni svolte *infra* nel testo.

⁴¹ In tal senso, cfr., in parte motiva, Cass., Sez. III, 17 aprile 2013, Gardino, in *Mass. Uff.*, n. 255903. In termini, cfr. altresì GIOSTRA, *Quale utilizzabilità per le intercettazioni abusive?*, in *Cass. pen.*, 2006, 3492; FILIPPI, *Distruzione dei documenti e illecita divulgazione di intercettazioni: lacune e occasioni perse di una legge nata già vecchia*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 154; SIRACUSANO, *Raccolta illecita di informazioni e procedimento incidentale per la distruzione dei dati*, in *Gli accertamenti complementari nelle indagini preliminari*, coord. da Montagna, in *La giustizia penale differenziata*, a cura di Gaito - Spangher, Torino, 2011, 782. L'assimilabilità della disciplina in materia di captazioni illegali e raccolta illegale di informazioni al regime delle denunce anonime è resa peraltro manifesta dall'orientamento giurisprudenziale che riconosce anche alle prime – riguardate quali entità materiali, e, quindi, nella sostanza, quale corpo di reato, e non anche nel loro contenuto rappresentativo – l'idoneità a porsi quale *notitia criminis* al pari delle denunce anonime – ad es., perché caluniose (*arg. ex art.* 368 c.p.) –: Cass., Sez. V, 13 marzo 2007, Mancini, in *Mass. Uff.*, n. 236402; in tema, diffusamente, GABRIELLI, *Captazioni illecite come notizia di reato: dai ripensamenti del legislatore alle prime risposte della giurisprudenza*, in *Cass. pen.*, 2008, 1302. In ordine al rilievo sistematico della disposizione di cui all'art. 240, commi 2 e ss., c.p.p., v. *infra*.

⁴² La disposizione evocata discorre, in effetti, nell'ultimo comma, dei «risultati» dei mezzi di ricerca della prova illegittimamente disposti nei confronti del difensore, suggerendo la conclusione che l'inutilizzabilità si estenda ad ogni ambito procedurale in cui rilevino gli esiti conoscitivi illegittimamente acquisiti.

⁴³ A favore di una estensione dell'inutilizzabilità, in tale ipotesi, del resto, sembra militare la Relazione al prog. prel. c.p.p., che espressamente afferma che gli atti compiuti in violazione dei divieti posti dagli artt. 343 e 346 c.p.p., non sono «in alcun modo» utilizzabili.

⁴⁴ CABIALE, *L'inutilizzabilità derivata: un mito a mezza via*, cit., 127.

dalla “comune” inutilizzabilità patologica -, valorizzando il contenuto dispositivo di talune norme, e in specie, degli art. 350, comma 6, c.p.p. e 226, comma 2, disp. att. c.p.p.; in entrambe le disposizioni, invero, il legislatore, predicando l’inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte dalla persona sottoposta ad indagini nell’immediatezza del fatto e in assenza del difensore ovvero delle informazioni rivenienti dalle attività di intercettazione svolte a fini preventivi⁴⁵, espressamente eccettua gli usi investigativi di quelle informazioni: la clausola di eccezione, si afferma, sarebbe superflua laddove l’inutilizzabilità non esplicasse i propri effetti in qualunque stadio del procedimento e in qualunque contesto decisorio anche in riferimento ai meri usi investigativi delle informazioni inutilizzabili - salve, ovviamente, le deroghe espresse dalle disposizioni in parola -; l’obiezione, pur suggestiva, non sembra irresistibile, in quanto in entrambe le ipotesi considerate la clausola di inutilizzabilità si salda ad un divieto di - o, comunque all’apposizione di limiti alla - documentazione delle informazioni inutilizzabili - divieto che rappresenta un’obiettivo singolarità nel panorama dell’inutilizzabilità - che per ragioni autoevidenti iscrive, di necessità, i rispettivi regimi di utilizzabilità nel “registro” delle inutilizzabilità aggravate, non potendo fondarsi, per quanto qui rileva, alcuna attività intrusiva, che presupponga l’adozione di un provvedimento motivato, su informazioni non documentate né documentabili: in altri termini, è proprio la peculiarità del regime di inutilizzabilità tratteggiato dalle disposizioni in oggetto - con riguardo, in specie, ai cennati limiti di documentazione - che sembra offrire conferma della naturale impiegatezza degli atti affetti da inutilizzabilità non aggravata quale sedime indiziario utile a fondare la provvista conoscitiva spendibile in vista dell’autorizzazione alle operazioni di captazione o all’esperimento di altro mezzo di ricerca della prova.

⁴⁵ In tema, merita ricordare come la giurisprudenza abbia di contro ritenuto che la richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione possa legittimamente fondarsi sui risultati dell’attività captativa eseguita ex art. 78 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 «*in quanto i limiti di utilizzabilità previsti dal comma terzo del predetto art. 78 (secondo cui gli elementi acquisiti possono essere utilizzati solo per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore a fini processuali) escludono che le conversazioni captate possano assumere valore di prova o di indizio cautelare, ma non anche che tali conversazioni possano essere poste a fondamento di un successivo provvedimento di autorizzazione all’esecuzione di intercettazioni telefoniche o ambientali, essendo quest’ultima una attività correlata alla specifica fase della prosecuzione delle indagini, che non assume diretto valore processuale*»: Cass., Sez. II, 19 gennaio 2016, Di Silvio, in *Mass. Uff.*, n. 266234).

L'osservazione del laboratorio giurisprudenziale sembra confermare quanto premesso; invero, seppur non abbia affrontato *ex professo* il tema, nel diritto vivente si coglie, sia pure in termini non incontrovertiti⁴⁶, il riflesso dell'informalità del compendio probatorio fruibile ai fini della verifica della gravità indiziaria, insensibile alle invalidità tipiche dei momenti *stricto sensu* decisori che costellano il procedimento – quali, ad esempio, le valutazioni in sede cautelare – : rappresenta in effetti affermazione non isolata il principio per cui l'apprezzamento circa la sussistenza dei gravi indizi di reato, in materia di intercettazioni, «*investe la prospettazione, attraverso elementi definibili gravi per la loro concreta attendibilità, dell'esistenza di un fatto penalmente sanzionato, compreso tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. quali che siano i modi con cui la notizia è stata acquisita e la fonte da cui promana, in quanto valutazione preordinata a riconoscere, ex actis, gli elementi sintomatici di un reato*»⁴⁷. L'intrinseca esploratività del mezzo, in altri termini, sembra giustificare un particolare atteggiarsi della pertinente *lex probatoria*, che appare intesa a «*verificare soprattutto l'effettiva e specifica esigenza di un'interferenza nella libertà di comunicazione dei cittadini*», prefigurando una sede di giudizio alla quale non possono «*applicarsi le norme generali sull'ammissione e sull'assunzione della prova*»⁴⁸ né – sembra lecito aggiungere – quelle in materia di inutilizzabilità, in accordo del resto alla funzione di garanzia sottesa al provvedimento autorizzativo delle operazioni, che rimanda al governo giudiziale della “violabilità” della libertà e segretezza delle comunicazioni, tema rispetto al quale apparirebbe teleologicamente discutibile, se non al prezzo di trascurare l'evidente disallineamento, anche costituzionale, dei valori in gioco, l'estensione di una sanzione, quale l'inutilizzabilità, che è tipicamente posta «*a garanzia delle posizioni difensive*»⁴⁹ dell'indagato – o dell'imputato – rilevanti nel procedimento penale e non anche a garanzia dei beni costituzionali immediatamente incisi dal mezzo captativo.

⁴⁶ Cfr., per l'isolata affermazione della inutilizzabilità dei risultati intercettativi conseguenti all'adozione di un decreto autorizzativo emesso sulla scorta degli esiti informativi di elementi inutilizzabili, Cass., Sez. VI, 12 settembre 2018 -dep. 2019, Cosentino, in *Mass. Uff.*, n. 275029.

⁴⁷ Cass., Sez. I, 11 luglio 2000, Nicchio, in *Mass. Uff.*, n. 216747; Id., Sez. II, 20 ottobre 2015, Russo, in *Mass. Uff.*, n. 265127, in parte motiva, nonché in *Dir. pen. proc.*, 2016, 1348.

⁴⁸ Cass., Sez. un., 17 novembre 2004, Esposito, in *Mass. Uff.*, n. 229247.

⁴⁹ Cass., Sez. III, 24 settembre 2015 -dep. 2016, Carambia, in *Mass. Uff.*, n. 266792.

Né, ancora, può aggiungersi, la natura squisitamente investigativa delle intercettazioni – che, come detto, ne giustifica l’eccezionalità delle “regole di ingaggio” – è messa in discussione dalla necessaria intermediazione di un provvedimento autorizzativo da parte del giudice per le indagini preliminari; invero, il provvedimento giudiziale si limita ad autorizzare le operazioni, la cui responsabilità permane in capo all’organo di investigazione, che può non darvi corso – a dispetto dell’autorizzazione – quando non le ritenga più proficue, non essendo necessaria – a differenza di quanto accade per le misure *de libertate* – una nuova interlocuzione da parte del giudice per le indagini preliminari perché revochi il provvedimento; del resto, a fronte del provvedimento autorizzativo – e il punto coglie una ulteriore disparità rispetto all’*iter* procedurale tipico delle misure cautelari – il pubblico ministero non emette un ordine di esecuzione, ma, con proprio decreto, dispone, ove ritenuto, le operazioni, indicandone modalità e durata (art. 267, comma 3, c.p.p.).

4. (*segue*) *L’osservatorio giurisprudenziale*. Sul piano squisitamente applicativo, il banco di prova della “resistibilità” all’inutilizzabilità – quando non aggravata – delle situazioni indizianti rilevanti ai fini della verifica della gravità indiziaria *ex art. 267 c.p.p.* è rappresentato dagli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi con riguardo ai limiti di impiegabilità delle intercettazioni altrimenti inutilizzabili; il tema è stato declinato con specifico riferimento a due specifiche cause di inutilizzabilità delle captazioni, l’una relativa al divieto di utilizzabilità degli esiti delle captazioni in diverso procedimento, in assenza delle condizioni di cui all’art. 270 c.p.p., l’altra relativa all’utilizzabilità degli esiti captativi conseguiti sulla scorta di provvedimenti autorizzativi affetti da vizio motivazionale; la soluzione offerta dal diritto vivente ha affermato, con riferimento ad entrambe le fattispecie, l’utilizzabilità dei risultati captativi altrimenti inutilizzabili: invero, si è affermato, quanto all’inutilizzabilità codificata dall’art. 270 cit., che essa ha riguardo alla sola valutazione delle risultanze captative quali elementi di prova, e non anche quali veicoli rappresentativi di una notizia di

reato, idonea a giustificare, ove gravemente indiziaria, l'autorizzazione a disporre nuove operazioni di intercettazione in merito al reato emerso⁵⁰, a prescindere, del resto, da ogni verifica del collegamento interprobatorio tra i due procedimenti, non differenziandosi il caso da quello «*assolutamente ordinario, in cui la polizia giudiziaria richieda, all'esito di indagini già svolte, di sottoporre alcuni telefoni ad intercettazione o di dare corso alla captazione di comunicazioni tra presenti*»⁵¹; in termini non dissimili, anche con riguardo all'inutilizzabilità conseguente a vizio motivazionale si è affermato che i decreti autorizzativi possano ricevere «*impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili*»⁵². Il rilievo che il diritto vivente riconosce, quali vettori di informazioni comunque valorizzabili ai fini del riscontro della gravità indiziaria di cui all'art. 267 c.p.p., alle intercettazioni inutilizzabili per vizi relativi alla motivazione dei provvedimenti autorizzativi sembra introdurre una deroga all'obbligo di distruzione delle intercettazioni «*eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge*» o che non abbiano rispettato «*le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3*» c.p.p., codificato dall'art. 271 c.p.p. Un secondo terreno di positiva sperimentazione investigativa della prova - altrimenti - inutilizzabile attiene all'apparente elusione dell'inutilizzabilità correlata al divieto per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di testimoniare in ordine al contenuto di dichiarazioni acquisite. Il tema interpella due disposizioni cardine del giusto processo, quali gli artt. 195, comma 4, e 203 c.p.p., rispettivamente dedicati ai limiti ed alle condizioni di fruibilità della testimonianza indiretta e dei contributi informativi appresi dalle fonti confidenziali. Quanto a queste ultime, l'art. 203, comma 1-bis, c.p.p.⁵³ prescrive che le informazioni rilasciate dai confidenti non possono essere utilizzate neppure «*nelle fasi diverse dal dibattimento*», quando «*gli informatori non sono stati interrogati né*

⁵⁰ Cass., Sez. III, 26 febbraio 2015, Russo, non massimata.

⁵¹ Cass., Sez. V, 17 luglio 2015 -dep. 2016, Magno, non massimata.

⁵² In termini, anche per la stentorea affermazione per cui «*non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile*», Cass., Sez. V, 5 novembre 2010 -dep. 2011, Galasso, in *Mass. Uff.*, n. 249240; Id., Sez. IV, 29 marzo 2019, Bellante, non massimata; Id., Sez. VI, 8 marzo 2018, Romeo, non massimata; Id., Sez. IV, 7 novembre 2013, D'Orto, non massimata.

⁵³ Introdotto dall'art. 7 L. 1° marzo 2001, n. 63, recante *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 Cost.*

assunti a sommarie informazioni»; in disparte, per ora, gli aspetti relativi alla fisiologica interazione tra la norma *de qua* e la valutazione della gravità indiziaria postulata dall'art. 267 c.p.p., che, del resto, espressamente richiama, nel comma 1-*bis*, la prima disposizione, la giurisprudenza si è consolidata a favore del principio per cui il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite presso informatori non sia operante, ai fini della valutazione della gravità indiziaria di cui all'art. 267 c.p.p., quando la stessa polizia giudiziaria abbia indicato negli atti le generalità complete dell'informatore ed abbia precisato, anche solo in una relazione di servizio, il contenuto delle notizie riferite da quest'ultimo, indipendentemente dalla circostanza che la fonte sia stata assunta a sommarie informazioni⁵⁴. In termini analoghi – ma con effetti di maggiore diramazione, in quanto riferiti espressamente alla ritenuta utilizzabilità dei contributi testimoniali *de quibus* ai fini della gravità indiziaria rilevante in vista dell'applicazione di misure limitative, in sede cautelare, della libertà personale –, si è affermata, con orientamento risalente, l'utilizzabilità delle «*dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti acquisite dalla polizia giudiziaria in fase di indagini, riportate nell'informativa di reato o nell'annotazione di servizio redatta e sottoscritta dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non verbalizzate*»⁵⁵; per vero, l'art. 273, comma 2, c.p.p. nell'illustrazione delle disposizioni rilevanti, ai fini della valutazione della gravità indiziaria in sede cautelare, richiama solo alcune delle regole di esclusione probatoria, tra le quali non compare l'art. 195, comma 4, c.p.p.; se ne potrebbe inferire che il mancato richiamo di quella clausola di inutilizzabilità dispensi il giudice, richiesto dell'emissione della misura, dall'osservanza della disposizione e che, quindi, il legislatore abbia voluto codificare una *lex probatoria*, nella sede cautelare, peculiare e come tale non

⁵⁴ Cass., Sez. IV, 15 dicembre 2011 -dep. 2012, Damiano, in *Mass. Uff.*, n. 252730; Id., Sez. F., 6 agosto 2003, Cardamone, *ivi*, n. 228221.

⁵⁵ Da ultimo, Cass., Sez. III, 30 aprile 2020, Musolino, in *Mass. Uff.*, n. 279422; Id., Sez. I, 6 novembre 2020, Forestieri, *ivi*, n. 280224; Id., Sez. VI, 11 ottobre 2018, Ferraro, *ivi*, n. 274155, che riconosce nell'inutilizzabilità posta dall'art. 195, comma 4, c.p.p., valore relativo – similmente alle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato ex art. 350, comma 7, c.p.p. – insuperabile in sede dibattimentale ma non estensibile a contesti decisorii extradibattimentali, nei quali non rilevi «*l'oralità della prova*». In tema, cfr. POGGIO, *In tema di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria avente ad oggetto dichiarazioni di soggetti non indiziati*, in *Cass. pen.*, 2009, 2993; GAETA, *Il divieto di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria (art. 195, comma 4, c.p.p.)*, in *Giusto processo: nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*, a cura di Tonini, Padova, 2001, 252.

trasponibile alla sede propriamente “investigativa”, rispetto alla quale “riviverebbero” le cause di inutilizzabilità inoperanti in sede cautelare, ciò cui, del resto, conseguirebbe l’inapplicabilità di un argomento *a fortiori* a giustificazione della assimilazione *in parte qua* delle regole dei rispettivi contesti indiziari: in realtà, il riferimento, da parte dell’art. 273 c.p.p. solo ad alcune regole di esclusione probatoria non consente di desumere *a contrario* l’inapplicabilità, nel procedimento cautelare, di tutte le disposizioni in tema di inutilizzabilità patologica⁵⁶; può, pertanto, plausibilmente concludersi che l’utilizzabilità in sede cautelare riconosciuta alle dichiarazioni *de relato* rese dalla persona informata dei fatti, non verbalizzate e trasfuse in un’annotazione di polizia giudiziaria, si profili quale espressa deroga al regime di utilizzabilità codificato dall’art. 195 c.p.p.⁵⁷, certamente valorizzabile quale premessa per l’argomento *a fortiori* e, quindi, per estenderne l’operatività anche al contesto indiziario presupposto dall’art. 267 c.p.p., attesa l’evidente irragionevolezza di una disparità trattamentale, alla luce dell’afflittività dei provvedimenti *de libertate*, certamente non comparabile all’afflittività dei provvedimenti in materia captativa, e che giustifica la soggezione dei primi a condizioni di applicazione, nell’illustrazione del substrato indiziario, certamente più rigorose dei secondi, laddove, peraltro, la gravità indiziaria si indirizza al reato e non alla colpevolezza del soggetto. Anche sotto tale profilo si trae conferma dell’elasticità della inutilizzabilità, che, a fronte di un dato testuale di aperta diffidenza nei confronti del dato viziato, si rivela, invece, sanzione dai contorni quanto mai erodibili *ante iudicium*.

5. (segue) *Il rilievo delle cause di inutilizzabilità “comuni”*. All’evidenza, non ogni causa di inutilizzabilità “comune” – *id est*, non aggravata – è destinata a inoperare nel contesto indiziario descritto dall’art. 267 c.p.p.: il “massimalismo”

⁵⁶ SPAGNOLO, *Il controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari personali in tema di gravi indizi*, in *Cass. pen.*, 2019, 2757; CANZIO, *Commento all’art. 11 legge 63/2001*, in *Leg. pen.*, 2002, 254; MARZADURI, *Giusto processo e misure cautelari*, in *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di Kostoris, Torino, 2002, 243.

⁵⁷ In tal senso, del resto, è esplicita Cass., Sez. III, 30 aprile 2020, Musolino, cit., ad avviso della quale «dopo l’entrata in vigore della disciplina sul giusto processo, stante la sostanziale impermeabilità del dibattimento agli elementi acquisiti durante le investigazioni, il criterio dell’efficacia dimostrativa di tali elementi ai fini della dichiarazione di colpevolezza nel giudizio dibattimentale non può costituire più parametro di riferimento per valutare se gli stessi siano utilizzabili o, invece, inutilizzabili in sede cautelare».

di una simile conclusione tradirebbe l'inesauribile policromia delle cause di inutilizzabilità e la conseguente necessità di soluzioni diversificate⁵⁸, disapplicando del resto quell'ineliminabile forcipe interpretativo costituito dal principio di proporzionalità il cui rispetto, da parte del legislatore così come dell'interprete, è il primo parametro di legittimità - costituzionale e convenzionale - con cui confrontare la legittimità di soluzioni applicative che interessino il conflitto e l'interazione tra diritti e libertà fondamentali, da un lato, e controinteressi, pure di rilievo costituzionale, dall'altro, quali l'accertamento e la repressione dei reati⁵⁹, principio, quello di proporzionalità, che non può non presiedere - se non al prezzo di un'effettività solo "mediata" della tutela dei valori in gioco - anche al setaccio degli atti utilizzabili ai fini della disposizione di un mezzo di ricerca della prova intrusivo quale l'attività captativa e sia pure in accordo a "limiti di tollerabilità" più ampi in ragione della peculiarità della sede decisoria e della valenza - esclusivamente - euristica dell'impiego del dato altrimenti inutilizzabile. L'individuazione dei rapporti di forza interni al descritto campo di tensione valoriale è esercizio complesso, anche in ragione della scarsità delle indicazioni normative, al quale nella presente sede può solo fornirsi un abbozzo di risposta. Appare utile, ad avviso di chi scrive, tracciare una fondamentale linea di demarcazione che distingua le ipotesi in concreto verificabili alla luce della "fonte" dell'inutilizzabilità e, in specie, della provenienza soggettiva dell'atto inutilizzabile; il rilievo di tale distinzione si accorda ad un espresso indice positivo, quale l'art. 240 c.p.p., che, come ricordato, estromette *in toto* dal circuito procedurale «*i documenti, i supporti e gli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico o telematico, illegalmente formati o acquisiti* [nonché] *i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni*»⁶⁰: la disposizione interessa i documenti - e le informazioni da essi ricavabili - che in violazione di norme penali, dettate a tutela della riservatezza, poste dal codice o dalla legislazione speciale⁶¹, siano

⁵⁸ In linea con l'avviso di Corte cost., 9 ottobre 2019, n. 219, cit.

⁵⁹ Sul punto, cfr., per tutti, CONTI, *Sicurezza e riservatezza*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1572, e l'ampia rassegna bibliografica e giurisprudenziale ivi illustrata.

⁶⁰ La novellazione dell'art. 240 c.p.p. nei termini trascritti si deve all'art. 1 d.l. 22 settembre 2006, n. 259, recante *Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche*, conv., con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2006, n. 281.

⁶¹ Cass., Sez. un., 25 marzo 2010, Cagnazzo, cit., in parte motiva; cfr., altresì, in termini conformi, CONTI,

stati acquisiti ad opera di privati – o anche da pubblici uffici che abbiano operato del tutto al di fuori del proprio mandato istituzionale –⁶² ma non anche i risultati, in ipotesi inutilizzabili, frutto di atti acquisitivi disposti dall'autorità giudiziaria in violazione di norme di legge⁶³; in tal senso, oltre alla collocazione topografica della norma, sembra del resto deporre, in disparte il rilievo per cui l'illegalità è nozione che sembra differenziarsi dall'illegittimità – l'una evocando una acquisizione illecita, l'altra un'acquisizione “istruttoria” in violazione delle norme che regolano la conoscibilità e la fruibilità del dato –, l'esplicito riferimento della disposizione ai «*documenti*», nozione, come noto, non coincidente con quella di “documentazione” che, di contro, inerisce alle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento⁶⁴. La norma sembra quindi autorizzare un'interpretazione che riconosce all'inutilizzabilità conseguente a violazioni di divieti probatori realizzate dagli attori del procedimento uno spazio applicativo di minore ampiezza rispetto a quelle perpetrate da attori privati, compatibile, la prima, con una limitata fruibilità del dato, se non a fini propriamente dimostrativi, quanto meno ai fini della illustrazione della gravità indiziaria *ex art.* 267 c.p.p.; tale esito interpretativo, del resto, sembra saldarsi alle ragioni politico-criminali implicite a molte delle cause di inutilizzabilità, che, nel censurare la circolazione del dato inutilizzabile, mirano a disincentivare prassi devianti, che sembrano di più facile realizzazione – se non altro per l'informalità del contesto e la “prossimità” ai dati suscettibili di illecita captazione – in ambiti privati piuttosto che in ambito giudiziario.

Le intercettazioni illegali: lapsus linguae o nuova categoria sanzionatoria?, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 151; DELL'ANNO, *Violazione della privacy e inutilizzabilità delle acquisizioni documentali correlate: presupposti e limiti*, *ivi*, 2012, 723.

⁶² In tal senso, espressamente, Corte cost., 11 giugno 2009, n. 173, in *Giur. cost.*, 2009, 1936; sul punto, VILLANI, *La distruzione del corpo del reato all'esame della Corte: spunto per una riflessione sul rapporto tra sanzioni processuali e diritti sostanziali*, *ivi*, 2009, 1942.

Si consideri, esemplificativamente, l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte dell'operatore di polizia giudiziaria, che abbia falsificato i provvedimenti acquisitivi, confezionandoli da sé ed apponendovi la sottoscrizione apocrifia del pubblico ministero, e quindi li abbia trasmessi al gestore telefonico, ottenendo le informazioni desiderate.

⁶³ DELL'ANNO, *op. cit.*, 725.

⁶⁴ DE MARTINO, *Lista Falciani: il fine giustifica i mezzi? Note a margine di due provvedimenti innovativi*, in *Dir. pen. cont.*, 29 settembre 2015; CONTI, *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, *cit.*, 117 ss.

Nell'accennata prospettiva, a giudizio di chi scrive, un limite all'utilizzabilità, anche indiretta – e, quindi, rilevante nella prospettiva indiziaria di cui all'art. 267 c.p.p. –, delle informazioni acquisite nel corso del procedimento da parte dell'autorità giudiziaria sembra ravvisabile, sia pure implicitamente, con riguardo ai dati in sé in-conoscibili; invero, con riguardo alle cause di inutilizzabilità reattive alla protezione dell'inaccessibilità dell'informazione, un utilizzo mediato – anche solo *ex art.* 267 c.p.p. – dell'informazione comunque pervenuta nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria consoliderebbe ed approfondirebbe la lesione legata all'indebita apprensione del dato inaccessibile, legittimando, inammissibilmente, la fruizione e la diffusione di un dato che l'ordinamento vuole tenere riservato; in tal senso, rilevano le informazioni oggetto di segreto professionale o d'ufficio, rispetto alle quali, non a caso, il codice di rito detta regole che ne tutelano l'opponibilità, nell'escussione di un mezzo di ricerca della prova, alla stessa autorità giudiziaria⁶⁵; del pari, in quanto difese dal presidio della inaccessibilità, in ragione della natura dell'informazione, non potranno utilizzarsi, neppure ai fini della provvista indiziaria rilevante *ex art.* 267 c.p.p., le notizie apprese in violazione del segreto giornalistico: una soluzione diversa, del resto, sovvertirebbe il meccanismo congegnato dall'art. 200, comma 2, c.p.p., che regola i limiti di opponibilità del segreto giornalistico. Di contro, esemplificativamente, sembrano utilizzabili, nello scenario indiziario presupposto dall'art. 267 c.p.p., i dati riservati oggetto di una protezione legislativa specifica e proceduralizzata, e, quindi, accessibili all'Autorità giudiziaria, quali, ad es., i dati relativi al traffico telefonico contenuti nei tabulati acquisiti dall'Autorità giudiziaria anche oltre i termini di conservazione previsti dall'art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196⁶⁶, così come le informazioni acquisite dalla corrispondenza intrattenuta dai detenuti attraverso l'improprio ricorso, da parte dell'Autorità giudiziaria, alla disciplina delle intercettazioni di conversa-

⁶⁵ Il riferimento è agli artt. 256 e 271, comma 2, c.p.p., rispettivamente in materia di sequestro e intercettazioni; in tema cfr. altresì Cass., Sez. un., 30 ottobre 2002 -dep. 2003, Carnevale, in *Mass. Uff.*, n. 224182, con riguardo alla contigua materia del rilievo del segreto d'ufficio nell'esame testimoniale.

⁶⁶ L'inutilizzabilità, in sede propriamente processuale – e, deve ritenersi, in sede cautelare –, di tali informazioni, invero, è dato pacifico nel diritto vivente: cfr. Cass., Sez. V, 25 gennaio 2016, Nucera, in *Mass. Uff.*, n. 267144; Id., Sez. V, 5 dicembre 2014 -dep. 2015, Geronzi, in *Mass. Uff.*, n. 263805.

zioni o comunicazioni, e non, invece, nelle forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 c.p.p. e nel rispetto delle particolari formalità stabilite dall'art. 18 ter ord. pen.⁶⁷.

In ogni caso, in disparte le ipotesi riconducibili allo spettro applicativo delle inutilizzabilità aggravate di cui si è detto, le cause di inutilizzabilità patologica “comuni” rilevano – non potendo, conseguentemente, alimentare il formante indiziario evocato dall’art. 267 c.p.p. – nella misura in cui riflettano l’inattendibilità del dato informativo portato dalla fonte inutilizzabile, come tale, inidoneo a connotarsi, laddove non sia corroborato da elementi informativi ulteriori, in termini di gravità. Esemplicamente, sono destinate ad essere inutilizzabili, anche nella prospettiva indiziaria di cui all’art. 267 c.p.p., le dichiarazioni riferite a voci correnti nel pubblico o le dichiarazioni *de relato* rese da chi «*si rifiuti o non sia in grado di indicare la persona o la fonte da cui abbia appreso la notizia dei fatti oggetto*» delle dichiarazioni (art. 195, comma 7, c.p.p.): nell’una come nell’altra eventualità, invero, il contributo informativo promanante dal dichiarante si profila in-verificabile, risolvendosi nella introduzione nel giudizio di fonti assimilabili agli scritti anonimi⁶⁸, non utili neppure ai fini dell’iscrizione della *notitia criminis*⁶⁹; analogamente, non fruibili si profilano, di norma, i contributi informativi promananti da persona nei cui confronti siano stati usati metodi o tecniche idonei ad alterarne la naturale capacità di ricordare e valutare i fatti (art. 188 c.p.p.). Di contro, quantunque il tema si ponga al confine tra le categorie della inutilizzabilità e delle regole di valutazione probatoria⁷⁰, la prov-

⁶⁷ Per l’inutilizzabilità processuale di tali informazioni, cfr. Cass., Sez. un., 19 aprile 2012, Pasqua, in *Mass. Uff.*, n. 252893.

⁶⁸ Cass., Sez. un., 21 ottobre 1992 -dep. 1993, Marino, in *Mass. Uff.*, n. 192466; invero, non sembra apprezzabile, qualitativamente, alcuna differenza sostanziale «*tra una testimonianza sulla vox populi ed una testimonianza de relato priva dell’indicazione del teste di riferimento, posto che in entrambi i casi difetta l’individuazione del soggetto dichiarante diretto*»: CAMINITI, *Sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia*, in *Giur. it.*, 2004, II, 129.

⁶⁹ Del resto, l’equiparazione delle notizie di cui non si sappia o non si voglia indicare la fonte ad una notizia anonima era già correntemente configurata sotto il codice abrogato: PAULESU, *Sui limiti di utilizzabilità delle sommarie informazioni*, in *Giur. it.*, 1991, II, 419.

⁷⁰ Invero, la disposizione di cui all’art. 195 c.p.p. non mira tanto ad impedire l’utilizzabilità di quanto non è stato percepito personalmente dal dichiarante, quanto, piuttosto, a consentire il controllo della conoscenza riferita e della fonte da cui si è appresa: TONINI - CONTI, *Il diritto delle prove penali*, Milano, 2012, 179; DINACCI, *Giurisdizione penale e giusto processo verso nuovi equilibri*, Padova, 2003, 123.

vista indiziaria di cui all'art. 267 c.p.p. può trovare legittimo alimento nelle dichiarazioni rese *de relato*, quand'anche la fonte primaria, di cui il dichiarante abbia riferito l'identità, non sia stata ancora escussa – pur non ricorrendo alcuna delle clausole derogatorie di cui all'art. 195, comma 3, c.p.p. –: nell'ipotesi, invero – in disparte la problematica trasponibilità alla fase *de qua* del meccanismo disciplinato dall'art. 195, commi 1 e 2, c.p.p., chiaramente plasmato sulla fase del giudizio –, la dichiarazione resa dal teste *de relato* manifesta comunque una conoscenza verificabile, attraverso l'esame della fonte primaria, che ne testimonia l'attitudine probatoria, sia pure al prezzo di una accurata verifica – da parte del giudice richiesto dell'autorizzazione alle captazioni sulla scorta della sola dichiarazione *de relato* – in ordine al contesto dell'acquisizione dell'informazione da parte del “teste” indiretto e ai rapporti tra il dichiarante e la fonte primaria⁷¹.

6. *Intercettazioni e fonti confidenziali: profili di interazione.* Come ricordato, non sono utilizzabili, nella valutazione della gravità indiziaria *ex art. 267 c.p.p.*, le informazioni apprese da fonti confidenziali non formalmente escusse (art. 267, comma 1-*bis*, c.p.p.)⁷²; in ogni caso, nell'interpretazione giurisprudenziale, la preclusione non opera con riguardo all'acquisizione degli elementi necessari, quanto alle intercettazioni ambientali, ai fini dell'individuazione dei luoghi ove allocare i dispositivi captativi⁷³ né opera, quanto alle intercettazioni telefoniche, con riguardo all'acquisizione del numero dell'utenza utilizzata dall'indagato⁷⁴.

⁷¹ Le considerazioni svolte nel testo, con riguardo alla ritenuta valutabilità, nella prospettiva di cui all'art. 267 c.p.p., delle dichiarazioni rese dalla sola fonte indiretta, appaiono del resto tanto più persuasive in un sistema processuale, in cui il giudice può ritenere attendibile la deposizione del teste *de relato*, sebbene contrastante con quella della fonte diretta, «*in quanto l'art. 195 c.p.p. non prevede alcuna deroga al principio di libera valutazione della prova*» da parte del giudicante, corollario, a sua volta, del principio del libero convincimento del giudice: Cass., Sez. VI, 5 giugno 2019, Pisani, in *Mass. Uff.*, n. 277062; Id., Sez. III, 2 dicembre 2014 -dep. 2015, N., *ivi*, n. 261793.

⁷² In tema, cfr. FONTANI, *Informazioni confidenziali della polizia giudiziaria: la problematica utilizzabilità in materia di intercettazioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 69; SAPONARO, *Intercettazioni e fonti confidenziali: profili di compatibilità*, *ivi*, 2016, 1345.

⁷³ Cfr. Cass., Sez. I, 13 luglio 2011, Caruso, in *Mass. Uff.*, n. 250816; Id., Sez. I, 14 maggio 2019 -dep. 2020, Moceo, non massimata.

⁷⁴ Cfr. Cass., Sez. IV, 16 novembre 2007 -dep. 2008, El Karfi, in *Mass. Uff.*, n. 238254; Id., Sez. I, 16 gennaio 2020, Ascia, non massimata.

Al cospetto di un dato letterale di scoperta diffidenza nei confronti dei contributi dichiarativi promananti dagli informatori, di problematica lettura si rivela l'orientamento per cui le informazioni apprese dalle fonti confidenziali sono utilizzabili, in vista dell'autorizzazione alle operazioni di captazione, a condizione che non siano gli unici elementi posti a supporto della valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di reato in quanto la provvista indiziaria, alla base dell'autorizzazione, compendi elementi ulteriori che abbiano integrato le informazioni confidenziali; detto orientamento sembra promuovere l'informazione confidenziale ad elemento indiziario dotato di capacità rappresentativa – sia pure debole – spendibile ai fini autorizzatori, nel necessario concorso di elementi aggiuntivi che la corroborino⁷⁵. Di contro, a giudizio di chi scrive, appare, anche sul piano epistemologico, maggiormente rispettosa del dato normativo, quale traspare dal combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-*bis*, e 203 c.p.p. – che sembrano introdurre un duplice divieto, di utilizzazione e, ancor prima, di acquisizione dell'informazione confidenziale, a significare l'ermetica impermeabilità del sistema procedurale a contributi rivenienti da fonti informali –, l'opinione, per cui, ribadita la radicale inutilizzabilità della fonte confidenziale quale fonte di cognizione investigativa impiegabile nel contenuto rappresentativo in vista dell'autorizzazione alle operazioni di intercettazione, essa possa, invece, rappresentare motivo d'impulso all'attività investigativa, sulla cui base – e non sulla scorta dell'informazione del confidente anonimo – l'autorità giudiziaria potrà legittimamente fondare le proprie valutazioni anche in ordine alla disposizione del mezzo di ricerca della prova⁷⁶; in altri termini, l'attività d'indagine, sospinta da una informazione confidenziale, deve esitare in un'acquisizione investigativa – non integrativa ma – formalmente autonoma e sostitutiva del contenuto dell'informazione confidenziale perché possa essere posta

⁷⁵ In termini, Cass., Sez. VI, 26 giugno 2013, Bonanno, in *Mass. Uff.*, n. 257295, nonché, successivamente, in termini adesivi, tra le altre, Cass., Sez. III, 13 febbraio 2020, Capuano, non massimata; Id., Sez. IV, 13 marzo 2014, Greco, non massimata, ad avviso della quale «è ben possibile che il materiale al quale si accompagnano le fonti confidenziali possa essere di per sé non sufficiente a dar corpo al quadro di gravità indiziaria richiesto per le operazioni di intercettazione; il dato rilevante è che, nella reciproca integrazione, tali elementi raggiungano la soglia prevista dalla legge [...]».

⁷⁶ In termini, Cass., Sez. III, 19 settembre 2012 -dep. 2013, Leka, in *Mass. Uff.*, n. 254174, nonché Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2007 -dep. 2008, Ortiz, non massimata sul punto.

a legittimo fondamento di un mezzo di ricerca della prova sommamente intrusivo, quale l'attività captativa⁷⁷.

7. *Lo standard probatorio.* La caratterizzazione funzionale delle intercettazioni nei termini che si sono illustrati giova, ad avviso dello scrivente, anche nella decodificazione della nozione di «gravità indiziaria», quale substrato probatorio necessario - e sufficiente, nel ricorrere delle concorrenti condizioni investigative di esperibilità del mezzo - ai fini dell'autorizzabilità delle operazioni di intercettazione. Invero, premesso che, come ricordato, la gravità indiziaria di cui all'art. 267 c.p.p. attiene alla commissione di un reato e non all'identificazione dell'agente⁷⁸, sembra pienamente accordarsi alla natura esplorativa del mezzo l'orientamento per cui il presupposto della gravità indiziaria, non sottintendendo una valutazione del fondamento dell'accusa, implichi «*un vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche*», che può dirsi soddisfatto anche attraverso «*la sommaria ricognizione degli elementi dai quali sia dato desumere la seria probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato*»⁷⁹; l'eccezionalità dello strumento captativo, di contro, sembra bandire semplificazioni probatorie - e, conseguentemente, motivazionali - che legittimino il ricorso alle intercettazioni anche a fronte di un'esposizione non analitica degli elementi probatori o in assenza di un esame critico di essi⁸⁰, semplificazioni che rischiano di schiacciare il requisito della gravità indiziaria, prevaricato, nell'economia del provvedimento autorizzativo, dal peso delle esigenze investigative e dalla irrinunciabilità della captazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

⁷⁷ Sia consentito rinviare, sul punto, a ALVINO - PRETTI, *Le indagini preliminari. Tra fonti disciplinari e prassi applicative*, Torino, 2017, 211.

⁷⁸ Cass., Sez. II, 20 ottobre 2015, non Russo, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 1348.

⁷⁹ Cass., Sez. III, 2 dicembre 2014-dep. 2015, Carrara, in *Mass. Uff.*, n. 263044; Id., Sez. VI, 26 febbraio 2010, Morabito, *ivi*, n. 246688; Id., Sez. VI, 15 dicembre 2020-dep. 2021, Colavecchia, non massimata.

⁸⁰ Cass., Sez. V, 20 aprile 2004, Scardamaglia, non massimata, in *Guida dir.*, 2004, n. 26, 76; Id., Sez. VI, 6 marzo 2003, Ferizi, non massimata, *ivi*, 2003, n. 27, 104. In tema, in adesione all'orientamento di maggior rigore, cfr. tra gli altri, CAMPILONGO, *L'obbligo di motivazione in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: questioni interpretative e problemi applicativi*, in *Cass. pen.*, 2005, 3198; POMATI, *Sulla motivazione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*, in *Cass. pen.*, 2000, 697.

La finalizzazione investigativa dell'autorizzazione alle operazioni convince, ad avviso di chi scrive, della persuasività dell'orientamento giurisprudenziale che ammette l'esperibilità del mezzo captativo a fronte di un compendio probatorio che si presti a qualificare la fattispecie oggetto di investigazione a due fattispecie alternative, l'una sola delle quali pertinente il catalogo di cui agli artt. 266 e s. c.p.p.⁸¹, quando entrambe le prospettazioni si presentino equivalenti, nella rispettiva capacità dimostrativa.

In tale contesto, acquista concreto rilievo l'interrogativo circa l'estensibilità al sindacato del giudice richiesto dell'autorizzazione alle operazioni dei criteri legali di valutazione della prova, con riguardo, in specie, alla necessità di riscontri che corroborino le dichiarazioni rese dal coindagato nel medesimo reato o in procedimento connesso - *ex art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.* - o al necessario concorrere dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quanto alla prova *stricto sensu* indiziaria *ex art. 192, comma 2, c.p.p.*

Nell'opinione di chi scrive, i ridetti criteri di valutazione della prova non trovano applicazione nella delibazione della gravità indiziaria sottesa all'autorizzazione alle operazioni di intercettazione, in quanto esuberanti rispetto allo spessore dimostrativo tipico del provvedimento autorizzativo.

Premesso che l'oggetto della prova indiziaria, nella prospettiva segnata dall'art. 267 c.p.p., attiene alla commissione di un reato e, quindi, a un evento fenomenico che, il più delle volte, lascia dietro di sé tracce tali per cui difficilmente la relativa provvista probatoria può dirsi, per intero, affidata al contributo del dichiarante "sospetto" o alla persuasività del singolo indizio, i canoni legali codificati dall'art. 192 c.p.p. appaiono - in quanto diretti a disciplinare, in accordo alla rubrica e alla ratio della disposizione, la «*valutazione della prova*», di cui il giudice è chiamato a «*dare conto nella motivazione*», anche attraverso l'illustrazione dei «*criteri adottati*» - manifestamente orientati alla valutazione del merito dell'accusa - in sede di cognizione o cautelare -⁸² esprimendo, gli uni e gli

⁸¹ Cass., Sez. I., 12 marzo 1990, Bicipi, non massimata, in *Giust. pen.*, 1991, III, 424. *Contra*, tuttavia, CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Milano, 1996, 74.

⁸² L'estensibilità alla sede cautelare del requisito della convergenza indiziaria è, per vero, tema oggetto di contrasto giurisprudenziale: in specie a un orientamento, apparentemente maggioritario, che propugna l'inesensibilità alla fase *de libertate* del canone di valutazione indiziaria codificato dall'art. 192, comma 2, c.p.p. (cfr. tra le altre, Cass., Sez. IV, 14 marzo 2019, Marando, in *Mass. Uff.*, n. 276364; Id., Sez. IV, 9 novembre 2016, Jovanovic, *ivi*, n. 268683), si contrappone altro filone a giudizio del quale ai fini della

altri, le condizioni per l'affermazione della responsabilità del soggetto oltre ogni ragionevole dubbio (*ex art. 533, comma 1, c.p.p.*) o in termini di qualificata probabilità di colpevolezza⁸³, modelli probatori certamente eccedenti, alla luce di quanto premesso, l'“incidente procedurale” di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p.⁸⁴. Ne deriva, logicamente, che, seppure gli atti investigativi diano contezza della soggettiva ascrivibilità del fatto di reato per cui si procede in capo a un soggetto determinato, lo standard probatorio necessario e sufficiente a giustificare il ricorso alla prova captativa rimane certamente inferiore rispetto al *quantum* probatorio implicato dall'art. 273 c.p.p., in materia *de libertate*.

Va da sé, del resto, che la possibile “atomizzazione” della prova indiziaria non dispensi il giudice richiesto dell'autorizzazione alle operazioni dal procedere ad una valutazione “comparativa”, quando, nella “prova” del fatto di reato, intervengano elementi indiziari di segno opposto, e, quindi, discordanti, riconoscendo la prevalenza semiotica dell'uno ovvero dell'altro nella ricostruzione indiziaria del fatto.

deliberazione in merito ai gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di “prove” indirette, il giudice richiesto della misura è tenuto comunque a far impiego del richiamato criterio laddove «*prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti, conseguendone che, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento*» (cfr. tra le altre, Cass., Sez. V, 26 novembre 2018, Pittella, in *Mass. Uff.*, n. 274690). A favore dell'orientamento minoritario, si esprime del resto la dottrina maggioritaria (tra gli altri, TORRE, *Nei gravi indizi cautelari la prova critica richiede la “concordanza”*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 1079; TONINI - CONTI, *Il diritto delle prove penali*, cit. 116; MARZADURI, *Misure cautelari personali (principi generali e disciplina)*, in *Dig. Pen.*, VIII, Torino, 1994, 66).

⁸³ Tale, invero, è la formula attraverso la quale il diritto vivente decodifica la gravità indiziaria postulata dall'art. 273 c.p.p. (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. II, 29 novembre 2019 -dep. 2020, Rispoli, in *Mass. Uff.*, n. 278242; *id.*, Sez. III, 11 gennaio 2019, Inegbedion, in *Mass. Uff.*, n. 275699).

⁸⁴ In termini, con riguardo all'inapplicabilità, nella materia *de auditu*, del canone di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p., SAPONARO, *Intercettazioni e fonti confidenziali: profili di compatibilità*, cit., 1348.